



# COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino  
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03  
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

## REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE

Il Consiglio Comunale di Coldrerio, richiamati:

- L'articolo 7 della Legge cantonale sulla scuola, del 01.02.1990;
- Gli articoli 34 - 39, 47 e 48 della Legge cantonale sulla Scuola dell'Infanzia e sulla Scuola Elementare, del 07.02.1996;
- Gli articoli 20 e 94 del Regolamento cantonale sulla Scuola dell'Infanzia e sulla Scuola Elementare del 03.07.1996;
- L'articolo 7 del Regolamento cantonale per il servizio dentario scolastico, del 12.12.1989;
- Gli articoli 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 della Legge Organica Comunale.

fissa le partecipazioni delle famiglie dell'Istituto Scolastico.

### art. 1 SCOPO

1. Il presente Regolamento stabilisce il principio, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate dalle diverse attività di prestazioni dell'Istituto Scolastico (Scuola Elementare e Scuola dell'Infanzia).
2. L'applicazione del Regolamento compete al Municipio, il quale emana al riguardo specifiche ordinanze e decisioni.

### art. 2 REFEZIONE SCOLASTICA

1. Il Municipio istituisce, di regola, un servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'Infanzia.
2. L'Esecutivo può creare, in proprio o in collaborazione con terzi, un analogo servizio per la Scuola Elementare.

### art. 3 SCUOLA FUORI SEDE

La Scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi in luogo idoneo, di regola scelto dal Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo svolgimento di determinate attività scolastiche.

Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.



#### **art. 4 DOPOSCUOLA OPZIONALE E ATTIVITÀ EDUCATIVE E CORSI SPORTIVI**

Il doposcuola opzionale, così come altre attività educative ed i corsi sportivi, sono un servizio educativo, di principio attivo al termine delle lezioni del pomeriggio ed il mercoledì pomeriggio, riservato agli allievi dell'Istituto Scolastico comunale.

Altre attività possono essere organizzate fuori calendario scolastico.

Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

#### **art. 5 SOSTITUZIONE MATERIALE SCOLASTICO**

Le famiglie degli allievi responsabili della perdita o del danneggiamento di materiale scolastico sono tenute a pagarne la sostituzione.

#### **art. 6 SERVIZIO DENTARIO**

Il Municipio di avvale dell'incaricato / a della prevenzione dentaria per intensificare l'azione nel campo della profilassi dentaria dell'Istituto Scolastico.

#### **art. 7 COLONIE, SCUOLA MONTANA**

Le colonie consistono in un soggiorno educativo, di regola di una settimana all'anno per allievo, in luogo idoneo, presso le strutture scelte di volta in volta dai docenti, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo svolgimento di determinate attività educative, sportive, aggregative, ecc..

Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

#### **art. 8 DOPO SCUOLA SOCIALE E ASILO NIDO**

Questi servizi sono organizzati in collaborazione con terzi in applicazione alle disposizioni della legge cantonale sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e del relativo regolamento cantonale. La partecipazione delle famiglie è regolata dalle citate leggi.

#### **art. 9 PARTECIPAZIONE FINANZIARIA**

1. A parziale copertura dei costi, le famiglie degli allievi sono tenute a partecipare finanziariamente sulla base del tariffario emanato dal Municipio mediante apposita Ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.
2. In caso di famiglie di modeste condizioni economiche (reddito determinante, desunto dalla notifica di tassazione per l'imposta cantonale, inferiore al valore definito secondo i limiti



imposti dal decreto legislativo cantonale in materia di sussidi per la riduzione dei premi dell'assicurazione contro le malattie), il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla riscossione della tassa.

3. Per le famiglie non domiciliate è chiesta una partecipazione che tiene conto della totale copertura dei costi.

## art. 10 DEBITORI DELLA PARTECIPAZIONE

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

## art. 11 AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i seguenti limiti:

- |  |  |
|--|--|
| a) Refezione SI :  | da CHF 60.00 a CHF 120.00 mensili per i domiciliati.<br>da CHF 80.00 a CHF 160.00 mensili per i non domiciliati.   |
| Refezione SE :   | da CHF 100.00 a CHF 160.00 mensili per i domiciliati.<br>da CHF 120.00 a CHF 200.00 mensili per i non domiciliati. |
| b) Scuola fuori sede,<br>colonie e scuola montana :                  | da CHF 50.00 a CHF 200.00 per settimana.   |
| c) Doposcuola opzionale,<br>attività educative e corsi<br>sportivi : | da CHF 0.00 a CHF 100.00 per corso.  |
| d) Sostituzione materiale<br>Scolastico :                            | costo integrale della sostituzione.  |

Restano riservate le disposizioni della Legge Cantonale sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003, del relativo Regolamento cantonale del 20 dicembre 2005, nonché di eventuali altre leggi speciali. La definizione dell'esatto ammontare annuale della partecipazione delle famiglie è fissata dal Municipio mediante ordinanza separata secondo i parametri di questo articolo.

Il Municipio si riserva, su richiesta della famiglia interessata, la possibilità procedere alla riduzione proporzionale della tassa di refezione mensile, a seguito di assenze dell'allievo di lunga durata (8 giorni mensa scolastici (Lu., Ma., Gio., Ve.) – 2 settimane nell'arco di un mese).



## art. 12 ESECUTIVITÀ

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

## art. 13 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.09.2015, ritenuta l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, salvo ricorsi e referendum sullo stesso, e del Consiglio di Stato.
2. Una copia del Regolamento verrà consegnata ai cittadini che ne faranno richiesta.

## art. 14 VIE DI CONTESTAZIONE

Avverso le decisioni degli organi comunali è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione. Avverso le decisioni di quest'ultimo organo è data facoltà di ricorso al Tribunale Amministrativo Cantonale.

## art. 15 ABROGAZIONE E DIRITTO SUSSIDIARIO

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente in vigore.
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

### PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI COLDRERIO

**Il Presidente**

Paolo Rusca

**Il Segretario**

Valentino Veri

### PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

**Il Sindaco**

Corrado Solcà

**Il Segretario**

Valentino Veri

Approvato dal Consiglio Comunale di Coldrerio nella seduta del 13.04.2015.

Approvato dalla Sezione degli enti locali, su delega del Consiglio di Stato, il 22.10.2015.